



BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7.6.1999;
- la delibera Giunta Regionale n. 265 del 6.04.2009 con la quale si confermano per l'anno 2009 e per gli anni successivi i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 già adottati per l'anno 2008 (sub allegato "A" alla deliberazione G.R. n. 258 del 7 aprile 2008);
- la Sentenza della Corte Costituzionale n.166/2018 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabilisce che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale ovvero cinque anni nella medesima regione;
- la delibera Giunta Regionale n. 988 del 10/09/2018 che ha modificato i criteri di accesso a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n.166/2018 adottati con deliberazione Giunta Regionale n. 228 del 06.03.2018, ad oggetto: "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L. n.431/1998-Approvazione criteri e procedure per la ripartizione-rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca DGR 414/2016";
- la L.R.T. n. 2/2019, ad oggetto "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)";
- la delibera della Giunta Regionale 402 del 30/03/2020 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex. art. 11 della Legge n. 431/1998. – Modifica criteri e procedure per la ripartizione – Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali" con la quale sono state revocate le D.G.R. n. 581/2019 e n. 880/2019;
- la delibera della Giunta Regionale 206 del 08/03/2020 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Modifica criteri di erogazione delle risorse agli aventi diritto di cui alla DGR 402/2020";

RICHIAMATO il decreto n. 20130 del 9/12/2020 che approva l'Avviso pubblico "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19" a valere sul POR FSE 2014-20 Asse B attività Attività PAD 2.2.2.a);

PRESO ATTO che in risposta all'avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19" la Società della Salute del Mugello ha presentato un apposito progetto denominato Aiuti per il Mugello;

RILEVATO che a seguito dell'istruttoria tecnica di ammissibilità delle domande di candidatura eseguita dal Settore Innovazione Sociale della Regione Toscana il progetto citato è stato ammesso al finanziamento, come si evince dal Decreto Regionale n. 21750 del 30/12/2020 per un importo complessivo di € 628.089,00;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea SdS Mugello n. 2 del 10/02/2021 ad oggetto "Approvazione e presa d'atto convenzione con la Regione Toscana per la realizzazione del progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso "azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19" Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M." Cod. Prog. 273131 - CUP I59G20000430006 e di approvazione del Piano Finanziario;

RILEVATO che dalla delibera citata si evince che la somma prevista per l'Azione 1 (Contributi per il pagamento dell'affitto B.2.7.1 Servizi di Cura) che ammonta a € 488.089,00 è stata ripartita frai Comuni afferenti al Consorzio SdS Mugello in base alla popolazione residente al 31/12/2020;

CONSIDERATO che in data 21/04/2021 con pec prot. n. 1264, previo parere favorevole dei Comuni Consorziati durante l'Assemblea svoltasi in data 21/04/2021, la SdS Mugello ha richiesto alla Regione Toscana l'autorizzazione alla modifica del Piano Finanziario autorizzata con pec del 03/05/2021 ns. prot. n.1426;

RICHIAMATO il Provvedimento della SdS Mugello n. 46/2021 ad oggetto: "Ripartizione ai Comuni Consorziati delle risorse afferenti all'Azione 1 del Progetto Finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso "Azioni di Sostegno Integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19" denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cup I59G20000430006;

CONSIDERATO che al fine di ottimizzare i tempi si ritiene opportuno pubblicare un unico avviso che consenta di ripartire, nel rispetto e in applicazione della delibera della Giunta Regionale 402 del 30/03/2020 “Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex. art. 11 della Legge n. 431/1998” e della delibera della Giunta Regionale 206 dell’8/3/2021 “Fondo per l’integrazione canoni di locazione – ex art.11 L.431/1998 – Modifica criteri di erogazione delle risorse agli aventi diritto di cui alla D.G.R. 402/2020”, le risorse della Regione Toscana anno 2021 e le risorse del progetto A.P.I.M. Azione 1;

PRESO ATTO che al Comune Marradi per progetto A.P.I.M. Azione 1 spetta la somma di € 22.835,16 come risulta dal Provvedimento n. 46 del Direttore della SDS del Mugello;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 19 luglio 2021 con il quale è stato previsto:

- l’ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo: possono accedere al contributo anche i soggetti in possesso di ISEE non superiore a € 35.000,00 che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito in ragione dell’emergenza Covid -19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l’attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019);

- la non cumulabilità dei contributi di cui alla L.n.431/98 con la quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza;

VISTA la delibera Giunta Regionale n. 988 del 27/09/2021 recante modifiche e integrazioni all’All.A) della delibera n. 402/2020 - Criteri per l’accesso al fondo integrazioni canoni di locazione ed art.11 della L.n.431/98, di recepimento delle novità introdotte dal Decreto Ministeriale sopra richiamato;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 282 del 04.10.2021;

RENDE NOTO

ART. 1 - INDIZIONE BANDO

E’ indetto il bando di concorso per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2021.

A partire dalla data **del 11 ottobre 2021 e fino al termine ultimo e perentorio del 7 novembre 2021**, i soggetti in possesso dei requisiti previsti possono presentare domanda.

ART. 2 –PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, possono essere compilate in conformità al modello appositamente predisposti dal Comune ed allegato al presente bando, pubblicato sul sito istituzionale del Comune e disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione e riportare l’indirizzo e il recapito telefonico al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al bando.

Le domande devono essere presentate esclusivamente:

- tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.marradi@postacert.toscana.it;

- tramite-mail semplice a protocollo@comune.marradi.fi.it;

- personalmente all’ufficio protocollo il martedì e giovedì dalle 08:30 alle 12:30.

A seguito della ricezione della domanda verrà rilasciata la ricevuta con il numero di protocollo della domanda.

ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della pubblicazione del presente bando, nonché al momento della erogazione del contributo:

a) essere residente nel Comune di Marradi ed avere la residenza anagrafica nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

b) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea.

Possono partecipare anche i cittadini di altri Stati a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a due anni e che svolgano un’attività lavorativa;

c) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, escluso in alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili); il contratto deve essere regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali o se il proprietario si è avvalso della facoltà, comunicandolo al conduttore, con il regime della cedolare secca;

d) non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (requisito necessario per tutti i componenti del nucleo familiare)

Piazza Scalette, 1 - 50034 MARRADI (FI)

Tel. 055/8045005 - E.mail protocollo@comune.marradi.fi.it

Titolarità dei diritti reali sugli alloggi (i requisiti descritti devono essere posseduti dall'intero nucleo familiare):

e) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Marradi. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

f) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE (D.G.R.T 402/2020 art. 3.1 d); il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

g) le disposizioni di cui alle lettere e) e f) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità giuridica;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

Nel caso in cui nel corso dell'anno si verifichi la perdita dei requisiti di cui ai punti e) e f) il contributo sarà erogato limitatamente al periodo di sussistenza dei requisiti richiesti.

Patrimonio:

h) valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

i) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed f);

Situazione economica:

l) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 28.727,25 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

m) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

- **FASCIA A)** attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare, con valore ISE uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime INPS (**€ 13.405,08**) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione non inferiore al **14%**;

- **FASCIA B)** attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare, con valore ISE compreso fra l'importo di due pensioni minime INPS (**€ 13.405,08**) e l'importo di **€ 28.727,25**e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione non inferiore al **24%**; con Valore ISEE comunque non superiore a **€ 16.500,00**

- **FASCIA B)** i nuclei familiari che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione **dell'emergenza Covid-19, una riduzione del reddito superiore al 25%**, purché in possesso di attestazione ISEE ordinario non superiore a **€ 35.000,00** la riduzione deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente ovvero, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019); l'incidenza del canone non inferiore al 24% sarà calcolata sull'ISEE corrente o ISEE ordinario;

In caso di valore ISEE superiore a € 16.500,00, di valore ISE superiore a € 28.727,25 e per i nuclei familiari in Fascia B), con riduzione del reddito per l'emergenza da Covid-19, con ISEE superiore a € 35.000,00, la domanda non verrà accolta;

n) non essere titolari di altri benefici pubblici erogati da qualunque ente a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

ART. 4 – NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE ECONOMICA

Ai fini del presente bando per determinare il nucleo familiare di riferimento e per determinare la situazione economica, si applicano le norme del DPCM n.159/2013, cioè il nucleo familiare è composto da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia del dichiarante alla data di scadenza del presente bando. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (comma 3, art. 3 DPCM 159/2013).

ART. 5 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti e delle altre situazioni soggettive richieste.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- documento di identità in corso di validità;
- per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia del contratto;
- registrazione annuale del contratto (2021) o comunicazione da parte del proprietario del regime di cedolare secca se non espressamente dichiarato nel contratto. Qualora la registrazione annuale non sia ancora avvenuta, consegnare la stessa entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021;
- autocertificazione del reddito imponibile dichiarato ai fini del calcolo delle tasse universitarie (solo per gli studenti universitari);
- autocertificazione sulla fonte di sostentamento, in caso di dichiarazione "ISE zero" o comunque di importo minore dell'affitto mediante l'allegato C (eventuale); l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza:
 - di espressa dichiarazione, a firma del Servizio Sociale Professionale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali;
 - oppure, se il soggetto non è in carico al servizio sociale, di un'autocertificazione circa le fonti di sostentamento da parte di chi eroga il contributo;
- i titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile); per i cittadini comunitari e non comunitari, l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. La certificazione rilasciata dal Paese di origine deve essere presentata, se non allegata alla domanda, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, pena l'esclusione dal bando.

- le copie delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2021, dovranno essere presentate all'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021.

ART. 7 – MONITORAGGIO

Ai soli fini del previsto monitoraggio della misura di tali aiuti sono richiesti i seguenti dati:

- mq. alloggio;
- numero persone ultra 65enni presenti nel nucleo familiare;
- numero soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
- numero dei figli a carico;
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali
- situazione di morosità già presente alla presentazione della domanda;
- procedura di sfratto avviata;
- tipologia del contratto registrato;
- numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DOMANDE

L'Ufficio procede all'istruttoria delle domande, verificandone completezza e regolarità. Nel caso di incompletezza, irregolarità, mancata allegazione dei previsti documenti, l'Ufficio provvederà alla regolarizzazione formale della domanda, da concludersi entro il **termine perentorio di cinque giorni** dalla data di scadenza del bando. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine per fatto del concorrente, si procederà all'esclusione della domanda dalla procedura.

Costituisce, altresì, motivo di esclusione immediata:

- a- la presentazione della domanda oltre il termine perentorio fissato;
- b- l'accertata mancanza dei requisiti di partecipazione alla data prevista.

ART. 9 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'ufficio provvede a predisporre la graduatoria delle domande ammesse, sulla base dell'incidenza del canone d'affitto sul valore ISE per i richiedenti posti in fascia A) e B).

La **graduatoria provvisoria** così predisposta è pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale **per 7 giorni consecutivi**.

Durante il periodo di pubblicazione, i richiedenti potranno **presentare eventuali opposizioni**, che saranno esaminate dall'Ufficio, che predisporrà successivamente la **graduatoria definitiva**.

Della collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva o dell'esclusione non verranno inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei richiedenti. I rispettivi provvedimenti sono pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Marradi. La pubblicazione ha valore di notifica.

ART. 10 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria approvata ha validità annuale ed i relativi contributi vengono erogati ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1° gennaio 2021- 31 dicembre 2021.

Nel caso in cui il soggetto richiedente trasferisca la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Marradi, il contributo è erogabile previa verifica da parte dell'Amministrazione circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; ma l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune sarà erogato solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 11 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo teorico e' calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni; sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili e con percentuali diverse dal 100% eventualmente dovuto e nei seguenti limiti massimi:

- **Fascia A:** il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo teorico di € 3.000,00, come previsto dal D.D. Regione Toscana n. 201302020, All.A art. 3, parte finale;

- **Fascia B:** il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo teorico di € 2.325,00;

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2021 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva a tale data.

Il contributo teorico e' rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Qualora, in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione, risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare sarà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Non si dà luogo a rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore,

L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00. Pertanto il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00.

Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo, compresa la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica o la rinuncia non motivata dell'assegnazione sono causa di decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il contributo verrà erogato nei limiti e alle condizioni predette, a valere sulla quota parte delle risorse FSE di risorse statali e regionali effettivamente assegnate al Comune, che potranno essere incrementate da risorse proprie comunali, ove disponibili.

Il Comune si riserva la facoltà di destinare all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, una percentuale delle stesse alla fascia B, percentuale che ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A non potrà superare il 40% delle risorse assegnate.

ART. 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo dopo il trasferimento delle risorse FSE da parte della SdS Mugello e da parte della Regione tenendo distinte le due fonti di finanziamento.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, le ricevute di pagamento dovranno consegnate entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Il numero delle suddette mensilità non è considerato vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile per l'annualità 2021.

Nel caso di assenza di pagamento di alcune mensilità, il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con allegata copia del documento d'identità dei dichiaranti) nella quale il locatore elenchi i canoni non corrisposti, impegnandosi a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente. Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo.

In caso di decesso del richiedente il contributo potrà essere liquidato agli eredi che ne facciano espressa richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso; gli eredi dovranno essere in possesso di idonea certificazione che attesti il loro stato e delle ricevute di pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente.

ART. 13 – CONTROLLI E SANZIONI

Sulle domande presentate verranno espletati i controlli preliminari sulla correttezza formale della richiesta, sulla composizione del nucleo familiare con banca dati anagrafe, nel rispetto e in applicazione dall'art.11.6 DPCM 159/2013 e dell'art.71 D.Lgs 445/2000.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autodichiarazioni.

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo ad integrazione dei canoni di locazione saranno inviati all'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento ex art. 11.13 DPCM 159/2013.

La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art.75 D.P.R. n. 445/2000. 5. 5. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

Si applica, altresì, la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 prevista dall'art. 38.3, D.L. n. 78/2010

Art. 14- ISCRIZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO

Per l'effettiva erogazione del beneficio, è obbligatorio compilare anche la domanda di iscrizione al Fondo Sociale Europeo, di seguito alla domanda di partecipazione al presente avviso. I campi sono obbligatori e la loro mancata compilazione comporterà l'impossibilità di inviare la domanda di partecipazione e quindi la conseguente erogazione del contributo in oggetto.

ART. 15 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998 e ss.mm., alla L.R.T. 2/2019., al DPCM n. 159/2013, alla DGR n. 581/2019, alla DGR n. 402/2020, alla DGR n. 206/2021, al decreto n. 20130/2020 e la decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 19 luglio 2021.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa C. Fabbri: 0558045005, servizio.affarigenerali@gmail.com.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità del presente bando, con procedure prevalentemente informatizzate, osservando le prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l'assegnazione del contributo. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici del Comune e ad altri Enti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il titolare del trattamento è il Comune di Marradi. Gli interessati potranno esercitare i loro diritti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Marradi, li 11.10.2021

F.to Il Responsabile
del Servizio Affari Genrali
Dott.ssa Sonia Spacchini